

ORDINANZA

sul ricorso 23903-2017 proposto da:

rappresentato e difeso dall'Avvocato
per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO UNI LAND S.P.A., rappresentato e difeso
dall'Avvocato

per procura apposta in calce
al controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO n. 3040/2017 del TRIBUNALE DI BOLOGNA,
depositato il 18/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il giudice delegato al fallimento della Uni Land s.p.a.
ha respinto la domanda, proposta da di
ammissione al passivo del credito al compenso maturato, quale
sindaco della società fallita, in ragione delle condotte

inadempienti assunte dall'istante in relazione "allo svolgimento del mandato conferito".

1.2. ha proposto opposizione avverso tale decreto che il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto.

1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver escluso l'intervenuta maturazione della prescrizione invocata dall'opponente in mancanza di prova da parte dello stesso circa l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale da parte dei creditori, ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal Fallimento sul rilievo che: - innanzitutto, gli addebiti posti a fondamento di tale eccezione, e cioè *l'omessa vigilanza della rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata, a causa della perdita del capitale sociale ... occultata tramite la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari, nonché nell'inadeguatezza del modello organizzativo predisposto, tenuto conto in particolare dello status di società quotata della fallita ...*, "risultano compiutamente descritti e trovano riscontro nella abbondante documentazione prodotta in atti"; - in secondo luogo, l'opponente, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal Fallimento e fondata su allegazioni specifiche e dettagliate, aveva l'onere di provare *"l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattualmente dedotte"*, laddove, al contrario, tale onere non risulta soddisfatto, essendosi l'opponente limitato ad eccepire che gli addebiti formulati dal fallimento non sono stati accertati giudizialmente in sede civile o penale.

1.4. Né rileva, ha aggiunto il tribunale, il fatto che, trattandosi di società quotata, il controllo sulla corretta e regolare redazione del bilancio spettava alla società di revisione

e non al collegio sindacale, posto che, al contrario, l'art. 149 T.U.B. prevede che tra i compiti del sindaco di società quotata v'è l'obbligo di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento dell'attività di gestione e che nel caso in esame all'opponente viene contestato non già di aver omesso di vigilare nella redazione del documento di bilancio ma di non aver adeguatamente vigilato nei confronti degli amministratori.

1.5. E neppure, infine, ha concluso il tribunale, può rilevare la sentenza di proscioglimento pronunciata in data 17/3/2015 dal tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., avendo dichiarato non luogo a procedere nei confronti del [redacted] per mancanza di prova certa in ordine all'elemento soggettivo dei reati in contestazione ma dopo aver espressamente affermato la colposa violazione da parte dei sindaci quanto ai doveri ad essi imposti dalla legge di vigilanza e controllo sull'andamento della gestione.

2.1. [redacted] con ricorso notificato il 13/10/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1243 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, omettendo di esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente d'inammissibilità e d'infondatezza della pretesa del Fallimento di compensare il credito vantato dall'istante con quello asseritamente maggiore, ma non dimostrato, del Fallimento stesso, non ha considerato che, con tale eccezione, il Fallimento opposto aveva sostanzialmente riconosciuto il debito della società fallita.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2393 s. c.c. e degli artt. 30 e 33 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, peraltro *"mai attivata"*, nei confronti dei sindaci sul rilievo che l'opponente non aveva fornito la prova dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio sociale da parte dei creditori senza, tuttavia, considerare che, qualora le cause del dissesto siano state davvero quelle descritte e indicate dai curatori delle varie società del gruppo, proprio le relazioni presentate dagli stessi ai sensi dell'art. 33 l.fall. espongono vari ed univoci elementi che dimostrano come *"... la data di decorrenza della prescrizione andrebbe collocata in epoca certamente anteriore al 2008 ..."* e che i creditori *"quanto meno dal 2008, allorché vennero depositati i bilanci 2007"*, avrebbero, pertanto, *"potuto rendersi conto dell'esistenza di una così asseritamente enorme sopravvalutazione dell'attivo e della conseguente perdita del patrimonio sociale"*.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 s. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal Fallimento sul rilievo che gli addebiti posti a fondamento di tale eccezione, e cioè *l'omessa vigilanza della rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata, a causa della perdita del capitale sociale ... occultata tramite la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari, nonché nell'inadeguatezza del modello organizzativo predisposto,*

tenuto conto in particolare dello status di società quotata della fallita ...", "risultano compiutamente descritti e trovano riscontro nella abbondante documentazione prodotta in atti", senza, tuttavia, considerare che: - l'azione risarcitoria prevista dall'art. 2407 c.c., oggetto di riserva espressa da parte del giudice delegato, presuppone la prova da parte del curatore del fallimento della violazione dei doveri imposti dalla legge, del danno patito e del nesso causale tra fatto e danno, non potendosi fare generico riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al passivo accertato nel fallimento; - le relazioni del curatore non possono costituire prova solo delle circostanze sfavorevoli al ricorrente, come nel caso degli asseriti e non diversamente dimostrati inadempimenti ad opera dello stesso.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 149 e 154 del TUB, degli artt. 2343 s. c.c. e del d.lgs. n. 231/2001 e del d.lgs. n. 39/2010, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal Fallimento sul rilievo che tra i compiti del sindaco di una società quotata v'è l'obbligo di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento dell'attività di gestione e che nel caso in esame all'opponente viene contestato non già di aver omesso di vigilare nella redazione del documento di bilancio ma di non aver adeguatamente vigilato nei confronti degli amministratori, omettendo, tuttavia, di considerare che, in tali società, il controllo contabile spetta alla società di revisione e non al collegio sindacale, i cui compiti sono limitati all'osservanza della legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ma non

si estendono fino a comprendere il merito dell'attività svolta dagli amministratori o la correttezza delle rilevazioni contabili e delle singole poste dei bilanci, come la valutazione e la stima dei beni conferiti in società, e che la dedotta inadeguatezza degli assetti organizzativi del gruppo è rimasta del tutto priva di riscontro concreto, senza provocare, peraltro, alcuna conseguenza dannosa.

4.1. Il terzo motivo, da esaminare prioritariamente, è infondato, con assorbimento degli altri.

4.2. Il tribunale, infatti, ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal Fallimento sul duplice rilievo per cui, da un lato, gli addebiti posti a fondamento della stessa, vale a dire *l'omessa vigilanza della rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata, a causa della perdita del capitale sociale ... occultata tramite la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari ...*, *"risultano compiutamente descritti e trovano riscontro nella abbondante documentazione prodotta in atti"* e, dall'altro lato, che l'opponente, a fronte di tale eccezione, non aveva adempiuto all'onere di provare *"l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattualmente dedotte"*.

4.3. Il tribunale, così ragionando, si è attenuto ai principi ripetutamente esposti da questa Corte, e cioè che il curatore del fallimento della società committente, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista (come il sindaco della società poi fallita) al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, è legittimato a sollevare l'eccezione d'inadempimento (anche nel caso in cui si fosse prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a

dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso (come *"la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari ..."* e il conseguente l'occultamento *"della perdita del capitale sociale"*, che ha specificamente dedotto e altrettanto doverosamente documentato in giudizio quali fatti storici che avrebbero imposto al sindaco la condotta che, in relazione al mandato ricevuto, avrebbe dovuto tenere e non ha, invece, tenuto, e cioè la tempestiva *"rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata"*), la negligente o incompleta esecuzione, ad opera del professionista istante, della prestazione di vigilanza dovuta, restando, per contro, a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera (cfr. Cass. SU n. 42093 del 2021).

4.4. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, infatti, il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001).

4.5. Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell'onere della prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga, com'è accaduto nel caso in esame, dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. poiché il debitore

eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021).

4.6. Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l'ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l'accoglimento in tutto o in parte, l'eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali (e cioè, com'è accaduto nel caso in esame, *l'omessa vigilanza della rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata, a causa della perdita del capitale sociale ... occultata tramite la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari ...*"), con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l'onere di provare), l'inadempimento del sindaco istante (al suo dovere di vigilanza sull'attività di gestione della società: art. 2403, comma 1°, c.c.); spetta poi a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.).

4.7. I sindaci, in effetti, non esauriscono l'adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l'obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un'effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull'amministrazione della società e le relative operazioni gestorie (cfr., al riguardo, Cass. n. 18770 del 2019, in motiv., per cui *"l'onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l'organo sindacale si atteggia nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso; assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale"*).

4.8. Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, dal momento che il Fallimento ha dedotto un circostanziato inesatto adempimento (e cioè la mancata *"rilevazione della causa di scioglimento della società amministrata, a causa della perdita del capitale sociale ... occultata tramite la falsa esposizione nei bilanci ... di valori fittizi degli assets immobiliari ..."*) ai compiti della carica, laddove, per contro, il sindaco opponente (senza contestare l'insussistenza

di tali presupposti e i doveri giuridici che se conseguono), come accertato in fatto dal tribunale, non ha, a sua volta, fornito la prova di aver correttamente adempiuto.

4.9. Non può, in effetti, seriamente dubitarsi che i sindaci (i quali, infatti, in caso d'inadempimento da parte degli amministratori, sono legittimati ad agire in giudizio innanzi al tribunale: artt. 2485, comma 2°, e 2487, comma 2°, c.c.) abbiano (anche se si tratta di società quotate: cfr. l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998) il dovere di vigilare sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli amministratori all'obbligo di rilevare tempestivamente la verifica di una causa di scioglimento della società, come la perdita del capitale sociale (art. 2484, n. 4, c.c.), e di procedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese (art. 2485, comma 1°, c.c.), e che, in difetto, a prescindere dalla dannosità o meno di tale inosservanza, la società (o, in caso di fallimento, il suo curatore) sia legittimata ad eccepire l'inadempimento a tale dovere per escludere l'obbligo (e l'insinuazione al passivo del relativo credito) al pagamento del compenso, in ipotesi, maturato.

4.10. Nelle società quotate, anzi, il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente in modo ancora più stringente, considerata l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato (Cass. n. 1601 del 2021).

4.11. L'eccezione d'inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, (salvo il limite della buona fede: Cass. n. 1690 del 2006) non è, del resto, subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati, e cioè, rispettivamente,

la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto (cfr. Cass. n. 12719 del 2021).

4.12. Quanto al resto, non può che ribadirsi come la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com'è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte (e cioè, nel caso in esame, il creditore opponente) che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 4.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13,

comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima